



## **Il Rettore**

- Visto** Il Decreto Rettorale n°220 del 11 aprile 2006 con il quale è stata autorizzata l'attivazione della Scuola di Dottorato dell'Università degli Studi Mediterranea;
- Preso atto** Che con il sopraccitato provvedimento è stato pubblicato il Regolamento della stessa Scuola;
- Rilevato** Che il Consiglio della Scuola nella seduta del 22 maggio 2007 ha approvato modifiche al testo promulgato con il precitato Decreto Rettorale

### *d e c r e t a*

di emanare il Regolamento della Scuola di Dottorato dell'Università degli Studi Mediterranea con le modifiche apportate dal Consiglio della stessa Scuola, che forma parte integrante del presente decreto.

**Reggio Calabria 9 ottobre 2007**

**Il Rettore**

*Prof. Massimo Giovannini*

**Il Capo Servizio Autonomo Ricerca**

*Dott. Domenico Cappellano*



## **REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA**

### **Articolo 1**

(Finalità)

1. La Scuola di Dottorato di ricerca dell'Università degli Studi *Mediterranea* di Reggio Calabria (di seguito indicata come Scuola), previsto dal Regolamento Didattico d'Ateneo, ha lo scopo di promuovere, organizzare e gestire le attività di servizio e supporto relative ai Corsi di Dottorato di ricerca. Alla Scuola afferiscono tutti i Corsi di dottorato con sede amministrativa presso l'Università "Mediterranea" di Reggio Calabria. Ad essa possono fare riferimento anche Corsi di dottorato consorziati con l'Università "Mediterranea".
2. In particolare la Scuola svolge, fra l'altro, i seguenti compiti:
  - promuovere e incrementare la collaborazione tra i Corsi di dottorato e il contesto esterno, in particolare con il mondo delle istituzioni, delle professioni e delle aziende;
  - promuovere e curare la pubblicizzazione, anche a livello internazionale, della complessiva offerta dell'Ateneo di Reggio Calabria relativamente al terzo livello della formazione universitaria, e contribuire al rafforzamento del sistema di comunicazione dei singoli Corsi di dottorato;
  - promuovere l'internazionalizzazione dei Corsi di Dottorato, in particolare favorendo la mobilità dei docenti, ricercatori e dottorandi;
  - definire, ove possibile, sistemi comuni di selezione e di valutazione dei dottorandi;
  - favorire, per la migliore formazione dei dottorandi, la organizzazione delle attività dei Corsi attraverso l'attribuzione di CFU, collegate anche a innovative modalità didattiche pertinenti alle caratteristiche della formazione di terzo livello;
  - contribuire all'individuazione e all'organizzazione di attività formative comuni, specie in relazione a Corsi di dottorato appartenenti alla medesima macro-aree scientifico-disciplinari;
  - promuovere il coordinamento e, in prospettiva, la gestione coordinata, di servizi comuni, quali l'accoglienza dei dottorandi e dei ricercatori e docenti, l'organizzazione di corsi di lingua per i dottorandi stranieri, ecc.;
  - curare la predisposizione degli schemi di bando per l'ammissione ai corsi di dottorato, e, in generale, supportare l'attività amministrativa dei singoli Corsi di dottorato, formulando proposte e indicazioni, con lo scopo di uniformare le attività;
  - promuovere un sistema di autovalutazione e monitoraggio delle carriere dei dottori di ricerca condiviso e uniforme;
- contribuire con l'Ateneo all'attività di inserimento nel mondo del lavoro dei dottori di ricerca.
- adempire a tutte le altre attività indicate nel regolamento d'Ateneo in materia di dottorato di ricerca.

### **Articolo 2**

(Organi della Scuola)

Sono organi della Scuola : il Direttore della Scuola, il Consiglio della Scuola ed il Comitato Esecutivo.

### **Articolo 3**

(Direttore della Scuola)

1. Il Direttore della Scuola la rappresenta e presiede il Consiglio della Scuola e il Comitato Esecutivo.
2. Il Direttore della Scuola è nominato dal Rettore, su designazione del Consiglio della Scuola, tra i



professori ordinari dell'Ateneo che abbiano presentato la propria candidatura supportata da documentato curriculum scientifico.

3. Il Direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.

#### **Articolo 4**

(Consiglio della Scuola)

1. Il Consiglio della Scuola è costituito da:

- a) il Prorettore con delega alla ricerca;
- b) i Coordinatori dei Collegi dei Docenti dei Corsi di Dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Università "Mediterranea", o loro delegati;
- c) quattro professori universitari di chiara fama, esterni all'Università Mediterranea, nominati dal Rettore su designazione del Senato Accademico;
- d) tre rappresentanti degli iscritti ai Corsi di Dottorato di ricerca presso l'Università Mediterranea, eletti con modalità che saranno definite dal Regolamento per le Elezioni generali studentesche.

2. i componenti di cui alle lettere c) del comma precedente durano in carica 3 anni; quelli di cui alla lettera d) durano in carica 2 anni

3. La composizione del Consiglio può essere integrata con rappresentanti – senza diritto di voto – di enti di ricerca, enti territoriali, strutture produttive ed associazioni che concorrono al finanziamento delle attività della Scuola.

4. Il Consiglio ha i seguenti compiti:

- designare il Direttore della Scuola;
- eleggere i tre membri del Comitato Esecutivo di cui al successivo Articolo 5;
- definire le linee programmatiche, anche su base pluriennale, delle attività della Scuola;
- promuovere e incentivare la collaborazione scientifica e, in genere, culturale nelle attività di didattica e di ricerca svolte dai dottorati con Università, Enti, Istituzioni e Centri di ricerca nazionali e internazionali, ove possibile a Consorzi di Scuole di Dottorato in forma anche interdisciplinare;
- promuovere ed organizzare attività formative di base comuni ai diversi Corsi di Dottorato;
- esprimere parere relativamente alla proposta di istituzione di nuovi Corsi di Dottorato;
- designare per ciascun Corso di Dottorato, su indicazione del rispettivo Collegio dei Docenti, i componenti delle Commissioni Giudicatrici per l'accesso ai Corsi di Dottorato e i componenti delle Commissioni Giudicatrici degli esami finali dei singoli Corsi di Dottorato;
- presentare al Consiglio di Amministrazione richieste di finanziamenti per lo svolgimento delle attività dei Corsi di Dottorato;
- approvare la ripartizione tra i Dipartimenti dei fondi per il funzionamento dei Corsi;
- proporre le modalità e i criteri di attribuzione di borse di studio e di varie forme di sostegno finanziario ai dottorandi, sentiti i Collegi dei Docenti

#### **Articolo 5**

(Comitato Esecutivo)

1. Il Comitato Esecutivo dura in carica tre anni ed è composto da:

- il Direttore della Scuola;
- i tre membri nominati dal Consiglio della Scuola;



– uno fra i rappresentanti dei dottorandi nel Consiglio della Scuola nominato dal Consiglio stesso.

2. Il Comitato Esecutivo coadiuva il Direttore nelle sue funzioni e delibera su tutte le materie per le quali è stato delegato dal Consiglio.

#### **Articolo 6**

(Incompatibilità)

La carica di Direttore della Scuola di Dottorato è incompatibile con quella di Coordinatore di un Corso di Dottorato, Direttore di Dipartimento, Componente del Nucleo di Valutazione Interna, Preside di Facoltà, Pro Rettore vicario e Rettore. Il Consiglio della Scuola può scegliere come Direttore il Coordinatore di un Corso di Dottorato che, in tal caso, se accetta, dovrà rassegnare le dimissioni dopo la nomina da parte del Rettore.